



Comune di Marnate
Provincia di Varese

Regolamento per la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito di notifica
di ingiunzione fiscale

**APPROVATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 14.01.2017**

Indice

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione -----	3
Articolo 2 – Definizione agevolata delle somme non riscosse -----	3
Articolo 3 – Istanza del debitore e termini -----	3
Articolo 4 – Definizione agevolata per le dilazioni in corso -----	4
Articolo 5 – Effetti in caso di inadempimento -----	4
Articolo 6 – Rigetto delle istanze di definizione agevolata -----	5
Articolo 7 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento	5

ART. 1

Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. **6-ter** del Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. **52**, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2012 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. **6-ter** del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada e le sanzioni relative alle violazioni dei regolamenti comunali elevate ai sensi dell'art. **7-bis** del d.lgs. n. 267 del 2000, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.

4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.

5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

ART. 2

Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Marnate richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2012 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per le sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali, di cui all'art. **7-bis** del d.lgs. n. 267 del 2000, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3

Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.marnate.va.it, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.

2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:

a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017 obbligatoria per importi fino a € 149,99

b) Con pagamento dilazionato in due rate per importi superiori a € 150,00:

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 31 ottobre 2017

c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a € 600,00:

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 31 ottobre 2017

Rata 3 entro il 31 dicembre 2017

d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a € 2000,00:

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 31 ottobre 2017

Rata 3 entro il 31 dicembre 2017

Rata 4 entro il 30 aprile 2018

Rata 5 entro il 30 settembre 2018

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'**articolo 1284** del codice civile con maturazione giornaliera

5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante le modalità previste dal concessionario della riscossione.

6. Il comune o il concessionario competente trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza

ART. 4

Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016.

In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

ART. 5

Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento

del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. Il comune o il concessionario possono qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate

ART. 6

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.

2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 30 Luglio 2017.

ART. 7

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento.

2. Il termine di 90 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.marnate.va.it

3. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

(Art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 e Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 2 del 14.01.2017)

Il/La sottoscritto/a nato/a il
a (Prov.) codice fiscale
 in proprio (per persone fisiche);
 in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della
codice fiscale
ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** presso:
 l'indirizzo PEC
 la propria abitazione;
 il proprio ufficio/la propria azienda sita in via a;
 altro (indicare eventuale domiciliatario)
Comune (Prov. ...) Indirizzo CAP
Telefono Email/PEC

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune di Marnate ed il concessionario della riscossione non assumono alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

CHIEDO

di avvalermi della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nel regolamento per la definizione agevolata del Comune di Marnate notificati dal 1° Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2016 contenuti nelle seguenti ingiunzioni:

Nr. Prog.	Numero ingiunzione	Nr. Prog.	Numero ingiunzione
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

E con riferimento all'elenco delle ingiunzioni sopra indicato, **soltanto** per i seguenti carichi:

Nr. Prog.	Identificativo carico
1	
2	
3	
4	
5	

Compilare i campi **nel solo caso** in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle ingiunzioni precedentemente indicati.

DICHIARA ALTRESI'

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

in **UNICA SOLUZIONE** (opzione obbligatoria per importi fino a € 149,99) - scad. 31.07.2017

oppure con pagamento **DILAZIONATO** nel seguente numero di rate:

2 rate - solo per importi superiori a 150,00 euro - scad. 31.07.2017, 31.10.2017

3 rate - solo per importi superiori a 600,00 euro - scad. 31.07.2017, 31.10.2017, 31.12.2017

5 rate - solo per importi superiori a 2000,00 euro - scad. 31.07.2017, 31.10.2017, 31.12.2017, 30.04.2018, 30.09.2018

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi legali.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

e di volersi avvalere della facoltà di pagamento secondo le indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.

DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

che si assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Marnate, li

Firma

DICHIARA INFINE

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di essere tutore / titolare / rappresentante legale / curatore della persona / ditta / società / ente / associazione sopra indicata.

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione della informativa ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui la presente richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.

Marnate, li

Firma

La dichiarazione potrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune di Marnate (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – martedì dalle 15.30 alle 18.00 – sabato dalle 09.00 alle 12.00) o inviata congiuntamente alla copia del documento di identità all'indirizzo PEC protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it